

CASSAZIONE PENALE

17 GENNAIO 2008 N. 2534

PRESIDENTE: COLONNESE

ESTENSORE: DUBOLINO

RICORRENTE: MIGLIAZZO

Banche dati • Sistema informatico • Soggetti autorizzati all'accesso che acquisiscano i dati e li utilizzino per scopi estranei all'ufficio o illeciti • Reato di accesso abusivo a sistema informatico • Esclusione

Non integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.) la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di ispettore della Polizia di Stato e di appartenente all'Arma dei Carabinieri, si introducano nel sistema denominato SDI (banca dati interforze degli organi di polizia), considerato che si tratta di soggetti autorizzati all'accesso e, in virtù del medesimo titolo, a prendere cognizione dei dati riservati contenuti nel sistema, anche se i dati acquisiti siano stati trasmessi a una

agenzia investigativa, condotta quest'ultima ipoteticamente sanzionabile per altro e diverso titolo di reato. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato l'influenza della circostanza che detto uso sia già previsto dall'agente all'atto dell'acquisizione e ne costituisca la motivazione esclusiva, in quanto la sussistenza della volontà contraria dell'avente diritto, cui fa riferimento l'art. 615-ter cod. pen., ai fini della configurabilità del reato, deve essere verificata solo ed esclusivamente con riguardo al risultato immediato della condotta posta in essere dall'agente con l'accesso al sistema informatico e con il mantenersi al suo interno e non con riferimento a fatti successivi che, anche se già previsti, potranno di fatto realizzarsi solo in conseguenza di nuovi e diversi atti di volizione da parte dell'agente).

RILEVATO IN FATTO. — Che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Torino, decidendo su appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. dal locale ufficio del pubblico ministero, il quale si doleva del fatto che la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti di Beato Maurizio, Migliazzo Massimo, Parola Loredana, Capranico Giovanni e Cuna Carmine, pur essendo stata accolta per alcuni dei reati ipotizzati a carico di costoro, era stata però respinta con riguardo ad altri e, precisamente, a quello di cui all'art. 615-ter c.p., addebitato a tutti, a quello di cui agli artt. 614 e 615 c.p., addebitato a Capranico e Cuna, ed a quello di cui agli artt. 476, 482 e 491-bis c.p., addebitato a Migliazzo, respinse il gravame ritenendo che fossero da condividersi, in sostanza, le ragioni di ordine giuridico poste dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata;

— che, in particolare, secondo il tribunale:

a) con riguardo al reato di cui all'art. 615-ter c.p. — costituito, secondo l'accusa, dall'essersi il Beato ed il Cuna, con abuso della rispettiva qualità di ispettore della Polizia di Stato e di appartenente all'Arma dei Carabinieri ed agendo d'intesa con gli altri, introdotti abusivamente nel sistema informatico denominato SDI (banca dati interforze degli organi di polizia) onde acquisire dati riservati che poi passavano ad un'agenzia investigativa gestita dal Capranico — il suindicato illecito penale sarebbe stato insussistente (potendosi semmai ipotizzare quello di cui all'art. 326 c.p., non ravvisato, però, dal pubblico ministero) attesa, in particolare, la qualità di cui era investito il Beato ed in forza della quale egli era legittimato ad accedere al suddetto sistema informatico;

b) con riguardo al reato di cui agli artt. 614 e 615 c.p. — costituito dall'essersi il Capranico ed il Cuna introdotti clandestinamente nell'ufficio di tale Castaldo Paolo al fine di installarvi apparecchiature per l'intercezione ambientale, previa acquisizione, da parte del Cuna, di utili informazioni sull'ubicazione e sulle caratteristiche di detto ufficio mediante accesso abusivo alla banca dati del sistema SDI — sarebbe stata da escludere l'ipotizzata aggravante dell'abuso dei poteri inerenti alla funzioni del predetto Cuna, atteso che l'ingresso abusivo era avvenuto in assenza; del Castaldo e senza che il Cuna avesse quindi avuto modo o necessità di far in concreto valere la sua qualità di appartenente all'Arma dei Carabinieri;

c) con riguardo al reato di cui agli artt. 476, 482 e 491-bis c.p. — costituito, secondo l'accusa, dall'avere il Migliazzo, quale operatore telefonico addetto all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti all'acquisizione dei dati di traffico risultanti dalla banca dati della Telecom, formato falsi documenti informatici contenenti elementi tratti da provvedimenti giudiziari già revocati e relativi a soggetti diversi da quelli indicati in detti documenti — la configurabilità di tale reato sarebbe stata da escludere non potendosi dire che desse luogo alla creazione di un documento informatico (quanto meno di carattere pubblicistico con conseguente perseguibilità del fatto pur in assenza, come nella specie, di querela), il solo fatto che l'indagato, come accertato in linea di fatto, utilizzasse dei dati contenuti nei c.d. « mod. C » con i quali, per accordo tra la locale sede della Telecom e la procura della Repubblica di Torino, venivano comunicate alla società telefonica gli estremi dei provvedimenti giudiziari cui doveva darsi attuazione;

— che avverso l'ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione al procura della Repubblica di Torino denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità di motivazione sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che:

a) quanto al reato di cui all'art. 615-ter c.p., la sua configurabilità sarebbe stata da riconoscere, alla luce dell'orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza 12723/2000 (secondo cui commette l'illecito in questione « anche chi, autorizzato all'accesso per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una finalità diversa e, quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordinato l'accesso »), dovendosi al riguardo aver presente anche la nozione di « trattamento » dei dati personali contenuta nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4 (codice in materia di protezione dei dati personali) nella quale è espressamente ricompresa anche la semplice « consultazione », e dovendosi altresì considerare, con riferimento all'ipotesi dell'indebito trattenimento nel sistema informatico, specificamente ravvisabile nella specie, che il dissenso dell'avente diritto, identificabile nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, sussisterebbe per il solo fatto che risultassero violate le norme giuridiche che stabiliscono le finalità ed i limiti di utilizzo della banca dati, risultando, tra l'altro, altrimenti incomprensibile in quali casi potrebbe ravvisarsi a carico dell'« operatore del sistema » l'aggravante di cui all'art. 615-ter c.p., comma 2, n. 1;

b) quanto al reato di violazione di domicilio, l'ipotesi aggravata prevista dall'art. 615 c.p. sarebbe stata da riconoscere per il solo fatto che, come contestato nel capo d'imputazione, l'indebito ingresso negli uffici del Castaldo sarebbe stato effettuato mediante utilizzo di informazioni

la cui acquisizione era stata possibile solo a causa dell'abuso delle funzioni di pubblico ufficiale di cui il Cuna era investito;

c) quanto al reato di falso informatico, erroneamente il tribunale avrebbe escluso la natura di atto pubblico del « mod. C », trattandosi di documento che — si afferma — è « sottoscritto dal P.M. » e « da atto che in una certa data un'autorità giudiziaria, lo stesso PM o il giudice, ha ordinato al gestore di telefonia (società privata che agisce in regime di concessione per conto dell'Amministrazione) di eseguire una determinata prestazione per lui obbligatoria, la cui inosservanza è sanzionata con la decadenza dalla concessione »; ed il falso informatico, quindi, sarebbe stato configurabile giacché — si afferma ancora — « la banca dati Telecom, interrogata sugli estremi del provvedimento autorizzativo sulla base del quale il Migliazzo aveva estratto i dati di traffico che oggi gli vengono contestati ha restituito una “notizia difforme dal vero”, sull'esistenza e sugli elementi di quel provvedimento ».

CONSIDERATO IN DIRITTO. — Che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto:

a) relativamente al reato di cui all'art. 615-ter c.p., se è vero che il precedente giurisprudenziale

(Cass. V, 7 novembre-6 dicembre 2000, n. 12732, Zara) cui si richiama, a fondamentale sostegno del proprio assunto, il ricorrente Ufficio (sostanzialmente per lamentare come lo stesso, pur citato anche nell'ordinanza impugnata, sia poi stato di fatto disatteso dal tribunale) contiene l'affermazione riportata nel ricorso, è altrettanto vero che tale affermazione (peraltro assente nella massima ufficiale), risulta strettamente correlata alla peculiarità di una fattispecie assai diversa da quella ora in esame, trattandosi in quel caso della condotta di un soggetto il quale, essendo autorizzato solo all'accesso « per controllare la funzionalità del programma informatico », si era indebitamente avvalso di tale autorizzazione « per copiare i dati in quel programma inseriti », laddove nella fattispecie in esame il soggetto autorizzato all'accesso era anche autorizzato, in virtù del medesimo titolo, a prendere cognizione dei dati contenuti nel sistema; il che significa che l'avvenuta acquisizione, da parte sua, di tali dati era, di per sé, legittima, mentre illegittimo è stato soltanto l'uso successivamente fattone (ipoteticamente sanzionabile per altro e diverso titolo di reato), nulla potendo rilevare che quell'uso fosse già previsto dall'agente all'atto di detta acquisizione e ne costituisse la motivazione esclusiva, giacché la sussistenza o meno di quella volontà contraria dell'avente diritto, cui si fa cenno nella norma incriminatrice per riconnettersi la configurabilità del reato, va verificata solo ed esclusivamente con riferimento al risultato immediato della condotta posta in essere dall'agente con l'accedere al sistema informatico e con il mantenersi al suo interno e non con riferimento a fatti successivi che, pur se già previsti, potranno però di fatto realizzarsi solo in conseguenza di nuovi e diversi atti di volizione da parte dell'agente medesimo; e, del resto, se così non fosse e se, quindi, dovesse ritenersi che, ai fini della consumazione del reato, basti l'intenzione, da parte del soggetto autorizzato all'accesso al sistema informatico ed alla conoscenza dei dati ivi contenuti, di fare poi un uso illecito di tali dati, ne deriverebbe l'aberrante conseguenza che il reato non sarebbe escluso neppure se poi quell'uso, di fatto, magari per un ripensamento da parte del medesimo soggetto agente, non vi fosse più stato; né vale l'obiezione

pure espressa nel ricorso circa la pretesa impossibilità, ove non si seguisse la tesi ivi sostenuta, di ipotizzare situazioni che rendessero configurabile, nel caso di fatto commesso da « operatore di sistema », l'aggravante prevista dall'art. 615-ter c.p., comma 2, n. 1, giacché proprio la già illustrata fattispecie cui si riferiva la citata sentenza Zara dimostra come possa darsi il caso di un operatore di settore legittimato, come tale ad accedere al sistema ma non legittimato a trattenervisi per acquisire i dati ivi contenuti, con conseguente configurabilità, quindi, qualora egli lo faccia, dell'aggravante in discorso;

b) relativamente al reato di violazione di domicilio, correttamente appare esclusa dal tribunale l'ipotesi aggravata prevista per il caso in cui il fatto sia compiuto dal pubblico ufficiale con abuso « dei poteri inerenti alle sue funzioni », implicando chiaramente l'uso del termine « poteri » il richiamo al carattere autoritativo degli stessi (quale espressamente previsto, accanto a quello certificativo, che qui non interessa, nella definizione di « pubblico ufficiale » dettata dall'art. 357 c.p.), dal momento che è appunto all'uso illegittimo dell'autorità che viene riconosciuto, nella previsione normativa, il superamento, da parte dell'agente, dello « ius excludendi » di cui è titolare il soggetto passivo del reato; di tal che, ove tale superamento abbia invece luogo per altra via e con altri mezzi, essendo materialmente assente la persona che potrebbe opporsi all'illegittima intrusione, (come incontestabilmente risulta essere avvenuto nella specie), nulla rileva che la qualità di pubblico ufficiale sia stata comunque utile per l'acquisizione di notizie che abbiano reso più facile la realizzazione dell'illecito;

c) relativamente al reato di falso informatico, se può convenirsi con il ricorrente Ufficio circa l'attribuzione della natura di atto pubblico al c.d. « mod. C », per come esso viene descritto (cioè, a quanto è dato intendere, come documento cartaceo sottoscritto dal pubblico ministero e destinato a comunicare al gestore del servizio telefonico gli estremi del provvedimento giudiziario da eseguire), deve tuttavia escludersi che l'inserimento dei medesimi estremi nel sistema informatico dia luogo alla creazione di un autonomo documento dotato di analogo carattere pubblicistico, costituendo detto inserimento, come esattamente osservato nell'impugnata ordinanza, null'altro che « l'espedito utilizzato ai fini di poter accedere — abusivamente — al sistema informatico e di nascondere per quanto possibile le tracce degli accessi abusivi »; il che trova conferma proprio in quanto osservato nel ricorso a proposito del risultato dell'operazione in questione giacché, se tale risultato è, come si afferma, quello per cui il sistema, se interrogato, fornisce una notizia difforme dal vero circa l'esistenza e gli elementi del provvedimento giudiziario fatto apparire come giustificativo dell'intervento effettuato dall'operatore, ciò altro non significa se non che quella notizia non può certo dirsi caratterizzata dall'apparenza di una diretta provenienza da un pubblico ufficiale (come invece sarebbe se venisse falsificato il « mod. C » cartaceo) e non può dirsi dotata, quindi, di attitudine probatoria, per cui la sua falsità non potrebbe che essere inquadrata nell'ambito delle falsità, ideologiche o, se si vuole, materiali, in scritture private, la cui perseguibilità (come pure si osserva, correttamente, nell'impugnata ordinanza) avrebbe richiesto la proposizione di querela e non avrebbe comunque dato luogo alla configurabilità di reati per i quali potesse adottarsi una misura cautelare.

P.Q.M. — La Corte rigetta il ricorso.